

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 432

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

—————

Revisione della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme
di principio sulla disciplina militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1978 i militari di leva sono autorizzati ad andare in libera uscita in abiti civili. Tale autorizzazione venne concessa con la legge 11 luglio 1978, n. 382, «Norme di principio sulla disciplina militare», in pieni anni Settanta, periodo durante il quale l'antimilitarismo era moda molto diffusa e la cultura progressista considerava negativo tutto ciò che sapeva di militare. La decisione presa allora, se pur criticabile per certi aspetti, venne adottata, si può dire, per una sorta di opportunità politica se non per un vero e proprio stato di necessità. Essa infatti era maturata sotto la spinta delle mode dell'epoca, pacifiste, libertarie e ribellistiche, sotto la pressione della sinistra antimilitarista, tenendo conto della contestazione giovanile che tendeva a rifiutare ogni segno di autorità, ed anche in seguito ad alcuni episodi di aggressione fisica a soldati in divisa che si erano verificati in diverse città d'Italia ad opera di teppisti che intendevano così manifestare il loro antimilitarismo.

Da allora, però, molte cose sono cambiate.

L'immagine negativa che era stata cucita addosso alle Forze armate dai mezzi d'informazione asserviti al marxismo oggi è solo un brutto ricordo. Oggi le Forze armate sono tornate a godere di un'immagine positiva presso l'opinione pubblica e ciò non può che essere salutato con grande soddisfazione da ogni italiano degno di questo nome.

Il mutato contesto internazionale, il cambio generazionale, l'obsolescenza di certe mode, la mutata situazione politica nazionale, il diverso rapporto cittadino-Forze armate, il differente approccio dei giovani con tutto ciò che è «militare» inducono a ri-

tenere che le norme contenute negli articoli 5 e 6 della citata legge n. 382 del 1978 siano superate.

Il profondo processo di riforma delle Forze armate che prevede la leva ridotta a sei mesi, la partecipazione femminile e l'aumento sempre maggiore della quota professionale stanno anche a significare un aumento di prestigio per coloro che lavorano a difesa della nazione. L'uniforme, allora, in questo nuovo contesto, viene a rappresentare, anche agli occhi di chi la deve portare per pochi mesi, un qualcosa di positivo, qualcosa di molto diverso da quello che poteva rappresentare poco più di un decennio fa.

C'è inoltre da considerare che le uniformi in dotazione oggi sono di estrema praticità, ben disegnate e di buona qualità, mentre si deve rilevare che numerosissimi sono quei giovani di leva che escono dalle caserme in libera uscita sbracati, disordinati, magari ostentando orecchini.

Questa proposta non ha alcun intento di limitare la libertà individuale ed ancor meno di vessare il sempre minor numero di giovani che prestano un servizio di leva sempre più breve.

Tutt'altro: essa mira a saldare ulteriormente quel rapporto tra Paese e Forze armate che ispira il nuovo modello di difesa.

È nota l'obiezione più scontata a questa proposta: i soldati in libera uscita stentano a socializzare con i civili della zona dove prestano servizio se sono in uniforme. Niente di più falso: essi per lo più vengono comunque riconosciuti per tutta una serie di comportamenti che li caratterizzano anche in borghese, ragion per cui la causa della presunta

esclusione è da ricercarsi nella stupidità degli altri più che nella divisa.

Rendere visibile la presenza dei soldati significa invece rendere visibile la presenza dello Stato tra la gente, dando ad essa più sicurezza di fronte alla criminalità, ma significa soprattutto riaffermare l'appartenenza al popolo delle Forze armate ed il principio costituzionale dell'obbligo della difesa della nazione per ciascun cittadino.

Per questi motivi si rende opportuna la revisione dell'articolo 5 della citata legge n. 382 del 1978, vietando l'uso dell'abito civile nelle ore di libera uscita e consentendolo solo dietro permesso in casi eccezionali.

Anche l'articolo 6 va modificato al fine di consentire ai militari di leva la partecipazione «passiva» a riunioni e manifestazioni politiche per non ostacolare la partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente: «Non è consentito nelle ore di libera uscita salvo permessi particolari».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382, dopo la parola: «partecipare» è inserita la seguente: «attivamente».